

Parte Speciale

- Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'esecuzione**
- Articolo 2 S: Durata**
- Articolo 3 S: Modifiche contrattuali**
- Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore**
- Articolo 4 S bis: NIS2 - Disposizioni in materia di cybersicurezza**
- Articolo 5 S: Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere**
- Articolo 6 S: Dimensioni massime dei singoli servizi**
- Articolo 7 S: Piano della qualità**
- Articolo 8 S: Garanzie**
- Articolo 9 S: Subappalto**
- Articolo 10 S: Pianificazione delle attività**
- Articolo 11 S: Produttività delle risorse impiegate**
- Articolo 12 S: Consegna dei prodotti**
- Articolo 13 S: Monitoraggio**
- Articolo 14 S: Verifica di conformità**
- Articolo 15 S: Penali**
- Articolo 16 S: Corrispettivo**
- Articolo 17 S: Revisione dei prezzi**
- Articolo 18 S: Fatturazione e pagamento**
- Articolo 19 S: Condizioni particolari di risoluzione**
- Articolo 20 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**
- Articolo 21 S Nomina responsabile trattamento dati personali e subingresso nel contratto**
- Articolo 22 S – Pendenza di ricorso giurisdizionale**
- Articolo 23 S Forza maggiore**
- Articolo 24 S Foro esclusivo**

Parte Generale

- Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici**
- Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**
- Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive**
- Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza**
- Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore**
- Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**
- Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile**
- Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa**
- Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali**

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Codice di comportamento - piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. (di seguito per brevità anche “Committente”) codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal _____, nella funzione di Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a _____, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (“Decreto Salva-Italia”), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, INAIL e Consip S.p.A. (nel seguito Consip) hanno stipulato apposita Convenzione il 16/04/2025. Nell'ambito di tale Convenzione l'Istituto ha affidato a Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese, per quanto qui di interesse, l'acquisizione dei servizi gestione del parco applicativo dell'INAIL;
- b) Consip S.p.A. (di seguito per brevità anche Consip) ha indetto per conto dell'INAIL, una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di conduzione del parco applicativo dell'INAIL, mediante

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

- Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito **www.consip.it**.
- c) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- d) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- e) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, *<eventuale ove richiesto>* e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- f) *<eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità>*; che ai fini della stipula del presente contratto, l'Impresa ha attestato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento del _____ *<specificare lo strumento (FVOE, Piattaforma o altro) di cui si è registrato il malfunzionamento>*;
- g) successivamente alla sottoscrizione da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, **CIG, è il seguente: _____**;
- h) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico; Allegato "IV"– Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" Patto di integrità; "Allegato "VI" Privacy; Allegato "VII": - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web >, *<eventuale, l'Allegato VIII, il contratto di avalimento>*, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- j) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

- k) valgono le seguenti definizioni:
per la **Committente** si intende INAIL;
ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.
- l) *< L'inserimento di questa lettera e dell'articolo "Pendenza di ricorso giurisdizionale" è da condividere con Committente; eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso:* risulta allo stato pendente, innanzi a ____ giudizio R.G. ____, instaurato da __ contro __, per ____>.
- m) Ai fini del presente contratto, ove non diversamente specificato, con il termine 'Codice' si intende il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), nonché i relativi allegati.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al presente contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel contratto stesso:
 - a) Gestione applicativa
 - b) Assistenza all'utenza
 - c) Supporto Specialistico Continuativo
 - d) Supporto Specialistico
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nelle relative appendici.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

standard tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre, l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'articolo "*Penali*". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/ soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.

4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in affidamenti/obiettivi o in prodotti come previsto nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo "*Corrispettivo*" e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui agli articoli 11 G "*Recesso*" e 17 G "*Risoluzione*".
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi indicate al par. 4.2 "*Luogo di lavoro*" del Capitolato Tecnico.
7. È designato quale Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del Codice e del relativo Allegato II.14, il Dott. _____. *<in alternativa:* Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice il Dott. ____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. ____>.
8. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

ARTICOLO 2 S DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 mesi decorrenti dalla "Data di avvio delle attività". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà al termine del periodo di affiancamento.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.
4. Si precisa che, salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei due mesi dalla stipula, il Fornitore potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tali attività di affiancamento si intendono ricomprese nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze al personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
6. In casi eccezionali, la Committente potrà in corso di esecuzione prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

ARTICOLO 3 S MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente, oltre alle opzioni di cui all'articolo "Durata" del presente contratto, può:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice.

- b) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
- c) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
- d) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

- 3. La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 4. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 4 S OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

- 1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
- 2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
- 3. Il fornitore si impegna inoltre:

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

[ove dichiarato in gara l'uso di AI:

- a) ad utilizzare per l'erogazione delle prestazioni sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento 2024/1679 UE, della Legge 132/2025, della normativa sulla privacy; in caso di violazione delle suddette previsioni la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto **<in caso di servizi resi da professionisti:** Resta fermo che l'uso di tali sistemi è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera>];

[ove non dichiarato in gara l'uso di AI:

- b) a comunicare alla Committente la decisione, di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale. Resta fermo che il Fornitore è obbligato ad utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento 2024/1679UE, della Legge n. 132/2025 e della normativa sulla privacy, pena la risoluzione del contratto **<in caso di servizi resi da professionisti:** e che l'uso di tali sistemi è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera>];

4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

5. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente si riserva di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

6. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

7. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile>.

9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

10. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento, inserire:* Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, la Committente esegue in corso d'esecuzione, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine la Committente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. *<Eventuale, nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento per autorizzazioni o altri titoli abilitativi ovvero per titoli di studio o professionali, inserire:* la Committente accerta altresì che le prestazioni per le quali sono richiesti i predetti requisiti oggetto del contratto di avvalimento siano eseguite direttamente dall'impresa ausiliaria. Ai contratti di avvalimento aventi ad oggetto i richiamati requisiti esperenziali si applicano le disposizioni in materia di subappalto.>

11. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S BIS NIS2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CYBERSICUREZZA

1. Il fornitore è obbligato a garantire nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto il rispetto della normativa vigente in materia di cybersicurezza ed in particolare della Direttiva (UE) 2022/2555 ("NIS2"), i relativi atti di recepimento nazionale, tutte le disposizioni attuative emanate dalle Autorità competenti e in particolare quelle adottate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Il Fornitore si impegna altresì al rispetto delle norme, dei regolamenti e dei provvedimenti che nella suddetta materia dovessero essere adottati in corso di esecuzione del Contratto.

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

2. In particolare, il Fornitore è obbligato, nel rispetto dei principi di proporzionalità e pertinenza rispetto all'oggetto contrattuale, ad:
 - a) adottare, aggiornare e applicare adeguate politiche di gestione del rischio di cybersecurity, nonché i requisiti di sicurezza in coerenza con quanto indicato al comma 3;
 - b) assicurare l'applicazione di adeguate misure di sicurezza nella catena di approvvigionamento - incluse le prestazioni e i beni di terze parti, tra i quali subappaltatori e subfornitori, subcontraenti e titolari di contratti continuativi di cooperazione dei quali resta in ogni caso pienamente responsabile – assicurandone l'affidabilità, definendone le responsabilità, prevedendo nei relativi contratti clausole chiare in materia di cybersicurezza.
3. Il Fornitore è tenuto a:
 - a) rendere disponibili evidenze documentali aggiornate attestanti l'adozione dei requisiti di sicurezza con le modalità indicate nel Piano di lavoro generale (es. policy, procedure, certificazioni, audit report, risk assesment), nonché la mappatura della catena di approvvigionamento, **entro 7 giorni solari** dalla relativa richiesta, o entro il termine maggiore che sarà assegnato dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
 - b) comunicare tempestivamente, in ogni caso **entro 10 giorni solari** dall'evento, eventuali modifiche rilevanti del proprio assetto organizzativo o delle terze parti che intervengono nell'esecuzione contrattuale o comunque nello svolgimento della propria attività, che possano incidere sul livello di sicurezza, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
 - c) collaborare, dal punto di vista tecnico e organizzativo, con l'Amministrazione nell'adempimento degli obblighi in ambito NIS2, fermo restando che tali obblighi restano in capo all'Amministrazione stessa.
4. Il Fornitore in ogni caso è tenuto a:
 - a) segnalare all'Amministrazione, senza ritardo e comunque nel rispetto dell'art. 25 del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138, eventuali incidenti di sicurezza che possano impattare sui servizi erogati, fornendo tutte le informazioni utili per la gestione dell'evento, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Resta fermo, in ogni caso, che gli obblighi di notifica alle Autorità competenti ricadono sull'Amministrazione;
 - b) garantire il costante aggiornamento delle misure adottate in funzione dell'evoluzione normativa e delle determinazioni dell'ACN, del mutamento del contesto di rischio e delle minacce cyber e di eventuali indicazioni o linee guida emanate dalle autorità competenti, del mutamento della mappatura della catena della fornitura.
5. In sede di approvazione del Piano di Lavoro Generale presentato dal Fornitore, l'Amministrazione indica, per quanto di competenza, i requisiti di sicurezza relativi agli ambiti di interesse in ragione del proprio ruolo entro i limiti previsti dalle fonti di rango comunitario e nazionale e dai provvedimenti dell'ACN (tra i quali la Determina n. 379907/2025 s.m.i. e rispettivi allegati) ed eventuali indicazioni dell'Autorità di settore

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

NIS, proporzionati all'oggetto del contratto, che il Fornitore è tenuto a recepire nel Piano di Lavoro Generale e rispettare.

6. L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare, direttamente o tramite terzi incaricati, verifiche e audit, anche a campione, finalizzati ad accertare la conformità delle misure, politiche, piani adottati dal Fornitore rispetto agli obblighi assunti. Il Fornitore è tenuto a fornire massima collaborazione. In caso di rilievi emersi a seguito di audit o verifiche, il Fornitore è tenuto a predisporre e attuare, **entro 10 giorni solari** dalla comunicazione del verbale di audit, o entro un diverso termine fissato dall'Amministrazione in ragione della portata dei rilievi, un piano di remediation, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo può costituire grave inadempimento e di conseguenza, l'Amministrazione, potrà risolvere il presente Contratto.

ARTICOLO 5 S PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 6 S DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Progetto e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, diano indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 16 S "Corrispettivo" comma 1.

ARTICOLO 7 S - PIANO DELLA QUALITÀ

1. L'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale entro i tempi indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro i termini indicati nel Capitolato Tecnico, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Committente e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.

ARTICOLO 8 S GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 3, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Progetto e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.

ARTICOLO 9 S SUBAPPALTO

[se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire:]

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.]

[se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire i successivi commi:

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ *<eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario>* per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale e il subappalto è consentito esclusivamente nei limiti delle prestazioni indicate dal fornitore come dichiarate in fase di gara.
2. sensi dell'art. 119, comma 2, terzo periodo del Codice non possono essere affidate in subappalto le prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore ossia **Supporto Specialistico Continuativo e Supporto Specialistico**, né può essere ammesso l'ulteriore subappalto delle prestazioni indicate nei documenti di gara ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice.
3. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento *<in alternativa solo laddove indicata in offerta una percentuale inferiore al 20% e questa sia stata ritenuta ammissibile>* in misura pari al per cento> delle prestazioni che intende subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.
5. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
6. Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi _____, *<eventuale>* conformemente a quanto dichiarato in offerta e> in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d, dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto. Le predette prestazioni non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 10 S PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa entro i tempi e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e relative appendici, dovrà consegnare alla Committente il "Piano di lavoro generale".
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.

4. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente nei termini indicati nel Capitolato Tecnico a partire dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. Per le attività erogate secondo la metrica del giorno persona, le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 11 S PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile unico operativo delle attività contrattuali se diverso dal responsabile della Fornitura, affinché la Committente, nella persona del proprio Responsabile, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Committente ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
4. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente e/o all'Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi

di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.

5. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
6. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
7. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 5 e 6 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
8. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
10. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
11. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12 S CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 15 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 13 S MONITORAGGIO <in caso di contratti di grande rilievo inserire apposita disciplina sul monitoraggio>

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico par.11.5.

ARTICOLO 14 S VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tali verifiche verranno avviate, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati:
 - a. con riferimento ai servizi erogati con modalità "continuativa", di cui di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lett. a) b) e c), entro 20 giorni solari dal termine del trimestre di riferimento; nel rispetto del medesimo termine, si

- procederà alla verifica di conformità anche in ordine ai relativi indicatori, secondo quanto previsto in Appendice 1 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”;
- b. con riferimento ai servizi erogati con modalità “progettuale a corpo”, di cui di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione”, comma 1, lett. d), per ciascun intervento progettuale, entro 20 giorni solari dalla consegna dei deliverable soggetti a verifica di conformità; nel rispetto del medesimo termine, si procederà alla verifica di conformità anche in ordine ai relativi indicatori, secondo quanto previsto in Appendice 1 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”.
 - c. con riferimento al servizio di Supporto Specialistico di cui all’art.1 S comma 1 lett. d), qualora erogato “a consumo”, entro il mese successivo a quello di riferimento.
- 3. L’Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
 - 4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 30 giorni solari.
 - 5. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico, verrà redatto apposito verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile unico del progetto.
 - 6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte e, pertanto, l’oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
 - 7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione del Servizio” con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
 - 8. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con le scadenze sopra riportate. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale “Data di Accettazione del Servizio”, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
 - 9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
 - 10. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà

emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

11. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
12. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, la Committente, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
13. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
14. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
15. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
16. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37 dell'Allegato II.14.
17. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
18. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
19. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N. AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 15 S PENALI

1. **Mancato rispetto degli impegni assunti in offerta tecnica:** per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella messa a disposizione alla Committente delle soluzioni/migliorie/strumenti indicati nell'Offerta tecnica, nei tempi indicati nel capitolato ed eventualmente migliorati nell'Offerta tecnica l'Istituto applicherà una penale pari allo **0,5% (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

2. **Mancato rispetto della quantità di personale certificato:** per ogni risorsa aggiuntiva eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "CERT - Personale Certificato" di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Istituto applicherà una penale pari allo **0,5% (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo** di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
3. **Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale:** per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 7 S "Piano della Qualità" del presente contratto, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, l'Istituto applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,5% (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo** di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
4. **Ritardo nella consegna del Piano di Lavoro Generale:** per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo alla consegna del Piano di Lavoro Generale, di cui all'art. 10 S "Pianificazione delle attività" del presente contratto, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, l'Istituto applicherà una penale pari allo **0,5% (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo** di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
5. **Ritardo nella consegna del Piano di Subentro:** per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo alla consegna del Piano di Subentro, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico par.9.4.2, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, l'Istituto applicherà una penale pari allo **0,5% (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo** di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
6. **Ritardo in adempimenti contrattuali:** salvo quanto previsto in apposite penali, per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo ad adempimenti contrattuali non rispettati, l'Istituto applicherà una penale pari allo **0,5% (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo** di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
7. **Mancata stabilità delle risorse chiave:** per ogni risorsa aggiuntiva eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "STRC - Stabilità Risorse chiave" di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Istituto applicherà una penale pari allo **0,5% (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo** di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
8. **Vendor Rating non soddisfacente:** per ogni punto percentuale o frazione di scostamento rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore "IVRI - IT Vendor Rating", di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Istituto applicherà una penale pari allo **0,5% (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo** di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
9. **Eccesso di rilievi sulla fornitura:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore "RLFN - Rilievi sulla fornitura", di cui all'Appendice 1 al Capitolato

Tecnico "Indicatori di qualità", l'Istituto applicherà una penale pari a **€ 10.000,00 (Euro diecimila/00)**.

10. **Eccesso di rilievi sul servizio di Gestione Applicativa:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore "RLGA - Rilievi sul servizio di Gestione Applicativa", di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Istituto applicherà una penale pari a **€ 5.000,00 (Euro cinquemila/00)**.
11. **Eccesso di rilievi sul servizio di Assistenza all'utenza:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore "RLAU - Rilievi sul servizio di Assistenza all'utenza", di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Istituto applicherà una penale pari a **€ 5.000,00 (Euro cinquemila/00)**.
12. **Mancato rispetto dei tempi di risoluzione dei disservizi bloccanti:** per ogni punto percentuale o frazione di scostamento rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore "TRDB - Tempestività di risoluzione di disservizi bloccanti", eventualmente migliorato in Offerta Tecnica, di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Istituto applicherà una penale pari allo **0,5% (zerovirgolacinquepercento) del corrispettivo trimestrale previsto per il servizio di Assistenza all'utenza** di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 3..
13. **Mancato rispetto dei tempi di risoluzione dei disservizi non bloccanti:** per ogni punto percentuale o frazione di scostamento rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore "TRDN - Tempestività di risoluzione di disservizi non bloccanti", eventualmente migliorato in Offerta Tecnica, di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Istituto applicherà una penale pari allo **0,3% (zerovirgolatrepercento) del corrispettivo trimestrale previsto per il servizio di Assistenza all'utenza** di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 3..
14. **Mancato rispetto dei tempi di presa in carico:** per ogni punto percentuale o frazione di scostamento rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore "TPCD - Tempestività di presa in carico dei disservizi", eventualmente migliorato in Offerta Tecnica, di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Istituto applicherà una penale pari allo **0,3% (zerovirgolatrepercento) del corrispettivo trimestrale previsto per il servizio di Assistenza all'utenza** di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 3..
15. **Mancato rispetto dei tempi di evasione delle service request:** per ogni punto percentuale o frazione di scostamento rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore "EESR - Efficienza nell'evasione delle service request", eventualmente migliorato in Offerta Tecnica, di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Istituto applicherà una penale pari allo **0,5% (zerovirgolacinquepercento) del corrispettivo trimestrale previsto per il servizio di Assistenza all'utenza** di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 3.
16. **Eccesso di rilievi sul servizio di Supporto Specialistico:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore "RLSS - Rilievi sul servizio di Supporto Specialistico", di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Istituto applicherà una penale pari a **€ 2.000,00 (Euro duemila/00)**.

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

17. In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 13 S "Monitoraggio" relativi all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari **all'1% (uno per mille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
18. La Committente si riserva di applicare una penale pari allo **0,5% (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 18 S "Corrispettivo", comma 1 per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;
 - immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
19. Nel caso in cui, come previsto all'art. 21 S "Nomina responsabile trattamento dati personali", comma 9, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario una penale pari all'**1% (uno per mille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1, per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 19 S "Condizione particolare di risoluzione".
20. Nel caso in cui, come previsto all'art. 21 S "Nomina responsabile trattamento dati personali", comma 9, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento una penale pari all'**1% (uno per mille) del corrispettivo massimo complessivo**, di cui all'art. 18 S "Corrispettivo", comma 1, per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 19 S "Condizione particolare di risoluzione".
21. Per ogni giorno solare di **ritardo nella consegna della documentazione richiesta** dall'Amministrazione ai sensi del precedente art. 4 S bis "NIS2 - Disposizioni in

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

- materia di cybersicurezza” comma 3, punto a), rispetto al termine ivi previsto o assegnato dall'Amministrazione, quest'ultima applica una penale pari allo **0,1% (zero virgola uno per mille)** del valore annuale del Contratto sino ad una soglia massima di Euro 10.000,00.
22. Per ogni giorno solare di ritardo nella **comunicazione relativa ad eventuali modifiche rilevanti** del proprio assetto organizzativo o delle terze parti che intervengono nell'esecuzione contrattuale o comunque nello svolgimento della propria attività, che possano incidere sul livello di sicurezza, ai sensi del precedente art. 4 S bis “NIS2 - Disposizioni in materia di cybersicurezza” comma 3, punto b), l'Amministrazione applica una penale pari allo **0,1% (zero virgola uno per mille)** del valore annuale del contratto per ogni giorno di ritardo sino ad una soglia massima di Euro 10.000,00.
23. Ove in sede di **audit**, di cui al precedente art. 4 S bis “NIS2 - Disposizioni in materia di cybersicurezza” comma 6, emergesse una valutazione di inadeguatezza delle misure, piani, politiche adottate, anche in relazione alla catena della Fornitura, come formalizzata nel relativo verbale di audit e verifica, ed il Fornitore non producesse nuova documentazione entro i termini concordati, l'Amministrazione applica una penale pari allo **0,1% (zero virgola uno per mille)** del valore annuale del Contratto per ogni giorno di ritardo sino ad una soglia massima di Euro 10.000,00.
24. Per ogni ora di ritardo nell'invio della **comunicazione di incidenti**, rispetto al termine previsto dalla normativa NIS, decorrente dal momento in cui il Fornitore ha acquisito evidenza dell'incidente, ai sensi del precedente art. 4 S bis “NIS2 - Disposizioni in materia di cybersicurezza” comma 4 punto a), l'Amministrazione applica una penale pari allo **0,1% (zero virgola uno per mille)** del valore annuale del contratto, sino alla soglia massima di Euro 10.000,00.
25. Le penali sono tra loro cumulabili, nei limiti del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Resta ferma ogni valutazione da parte dell'Amministrazione in merito alla gravità di qualsiasi inadempimento ai fini della risoluzione.
26. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
27. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
28. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
29. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

30. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
31. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 16 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 6 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a *<inserire importo in cifre>*, così suddiviso:
 - i. Il servizio di Gestione Applicativa, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile unico del progetto e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), è pari a *<inserire importo in cifre>* € __,__;
 - ii. Il servizio di Assistenza all'utente, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,__;
 - iii. Il servizio di Supporto Specialistico Continuativo, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,__;
 - iv. Il servizio di Supporto Specialistico, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d), è pari a *<inserire importo in cifre>* € __,__;
2. Per il servizio di Gestione Applicativa, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lett. a), il canone trimestrale è pari a *<inserire importo in cifre>* € [...],[...].
3. Per il servizio di Assistenza all'utenza, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lett. b), il canone trimestrale è pari a *<inserire importo in cifre>* € [...],[...].
4. Per il servizio di Supporto Specialistico Continuativo, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lett. c), il canone trimestrale è pari a *<inserire importo in cifre>* € [...],[...].

5. Per il servizio di Supporto Specialistico, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lett. d):
- per gli interventi erogati in modalità "progettuale a corpo", il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro dell'Intervento e calcolato sulla base della tariffa media ponderata di cui al successivo comma 7.
 - per gli interventi erogati in modalità "a consumo", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal Rendiconto Risorse, approvato da Inail secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe unitarie di cui al successivo comma 6.
6. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Responsabile di progetto applicativo	€ _____,____
Analista Funzionale	€ _____,____
Analista Programmatore Junior	€ _____,____
Analista Programmatore Senior	€ _____,____
Specialista di tecnologia/prodotto	€ _____,____
Sistemista Junior	€ _____,____
Sistemista Senior	€ _____,____
Test specialist	€ _____,____
Data base administrator	€ _____,____
Cloud Application Architect	€ _____,____
Cloud Application Specialist	€ _____,____
Cloud Security Specialist	€ _____,____
Devops expert	€ _____,____
Cloud developer	€ _____,____
Esperto di tecnologia	€ _____,____
AI Specialist/Machine learning Engineer	€ _____,____

7. La tariffa unitaria media ponderata (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per il servizio di Supporto Specialistico, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lett. c) è pari a *<inserire importo in cifre>* € [...],[...].
8. La tariffa unitaria dell'extra ticket "a consumo", per il servizio di Assistenza all'utenza di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lett. b), è pari a *<inserire importo in cifre>* € [...],[...]
9. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

10. Le tariffe e i canoni sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
11. In relazione al servizio di Gestione Applicativa, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto come segue:
 - 80% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo art. 18 S "Fatturazione e pagamento";
 - 20%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione "IP1 - Tolleranza Rilievi media su Gestione Applicativa" e "IP2 - Tolleranza Rilievi bassa su Gestione Applicativa", di cui alla suddetta Appendice, secondo quanto disciplinato dal successivo art. 18 S "Fatturazione e pagamento".
12. In relazione al servizio di Assistenza all'utenza, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto come segue:
 - 80% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo art. 18 S "Fatturazione e pagamento";
 - 20%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione "IP3 - Tempestività di risoluzione di disservizi bloccanti", "IP4 - Tempestività di risoluzione di disservizi non bloccanti" e "IP5 - Tempestività nell'evasione delle service request", di cui alla suddetta Appendice, secondo quanto disciplinato dal successivo art. 18 S "Fatturazione e pagamento".
13. In relazione al servizio di Supporto Specialistico (Continuativo e a corpo/consumo), il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto come segue:
 - 80% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo art. 18 S "Fatturazione e pagamento";
 - 20%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione "IP6 - Tolleranza Rilievi media su Supporto Specialistico" e "IP7 - Tolleranza Rilievi bassa su Supporto Specialistico", di cui alla suddetta Appendice, secondo quanto disciplinato dal successivo art. 18 S "Fatturazione e pagamento".
14. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
15. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

16. <Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.>

in alternativa

17. <Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, per i servizi erogati "a canone" e per i servizi erogati in modalità "progettuale a corpo", il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, un'anticipazione del prezzo del contratto pari al 20 per cento del valore delle suddette prestazioni. L'importo dell'anticipazione va calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.>
18. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore della Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 125, comma 1 del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il Piano di lavoro concordato con Inail. Il Fornitore dovrà pertanto presentare contestualmente alla richiesta la predetta garanzia fideiussoria.
19. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente.
20. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il Piano di Lavoro concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
21. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto devono trasmettere alla Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:
- le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
 - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.
- Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.
22. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

23. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunicino al Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

ARTICOLO 17 S – REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla data di stipula del Contratto, alla scadenza di ciascun trimestre (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i corrispettivi dovuti al Fornitore (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice dei Prezzi alla Produzione dei Servizi relativo a "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse", pubblicato trimestralmente da Istat.
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai **Prezzi offerti in gara** oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art.11 delle Condizioni Generali oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
4. Trova in ogni caso applicazione tutto quanto previsto nell'art. 60 del d. lgs. n. 36/2023 e nel relativo Allegato II.2Bis.
5. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 18 S FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

- a) con riferimento al servizio di Gestione Applicativa, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lett. a), l'impresa potrà emettere fattura posticipata:
- relativamente alla quota fissa dell'80%, al termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione" di cui all'art. 14 S "Verifica di conformità" commi 7 e 8;
 - relativamente alla quota variabile del 20%, così suddivisa:
 - i. il 10% al termine del trimestre di riferimento a decorrere dalla relativa "Data di accettazione" di cui all'art. 14 S "Verifica di conformità", commi 7 e 8, e solo al raggiungimento dell'Indice di prestazione "IP1 - Tolleranza Rilievi media su Gestione Applicativa", come riportato nell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", positivamente accertato;
 - ii. il 10% al termine del trimestre di riferimento a decorrere dalla relativa "Data di accettazione" di cui all'art. 14 S "Verifica di conformità", commi 7 e 8, e solo al raggiungimento dell'Indice di prestazione "IP2 - Tolleranza Rilievi bassa su Gestione Applicativa", come riportato nell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", positivamente accertato;
- b) con riferimento al servizio di Assistenza all'utenza, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lett. b), l'impresa potrà emettere fattura posticipata:
- relativamente alla quota fissa dell'80%, al termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione" di cui all'art. 14 S "Verifica di conformità" commi 7 e 8;
 - relativamente alla quota variabile del 20%, così suddivisa:
 - i. il 10% al termine del trimestre di riferimento a decorrere dalla relativa "Data di accettazione" di cui all'art. 14 S "Verifica di conformità", commi 7 e 8, e solo al raggiungimento dell'Indice di prestazione "IP3 - Tempestività di risoluzione di disservizi bloccanti", come riportato nell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", positivamente accertato;
 - ii. il 5% al termine del trimestre di riferimento a decorrere dalla relativa "Data di accettazione" di cui all'art. 14 S "Verifica di conformità", commi 7 e 8, e solo al raggiungimento dell'Indice di prestazione "IP4 – Tempestività di risoluzione di disservizi non bloccanti", come riportato nell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", positivamente accertato;
 - iii. il 5% al termine del trimestre di riferimento a decorrere dalla relativa "Data di accettazione" di cui all'art. 14 S "Verifica di conformità", commi 7 e 8, e solo al raggiungimento dell'Indice di prestazione "IP5 – Tempestività nell'evasione delle service request", come riportato nell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", positivamente accertato;

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

- c) con riferimento al servizio di Supporto Specialistico (continuativo e a corpo/consumo), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lett. c), l'impresa potrà emettere fattura posticipata:
- relativamente alla quota fissa dell'80%, al termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione" di cui all'art. 14 S "Verifica di conformità" commi 7 e 8;
 - relativamente alla quota variabile del 20%, così suddivisa:
 - i. il 10% al termine del trimestre di riferimento a decorrere dalla relativa "Data di accettazione" di cui all'art. 14 S "Verifica di conformità", commi 7 e 8, e solo al raggiungimento dell'Indice di prestazione "IP6 – Tolleranza Rilievi media su Supporto Specialistico", come riportato nell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", positivamente accertato;
 - ii. il 10% al termine del trimestre di riferimento a decorrere dalla relativa "Data di accettazione" di cui all'art. 14 S "Verifica di conformità", commi 7 e 8, e solo al raggiungimento dell'Indice di prestazione "IP7 – Tolleranza Rilievi bassa su Supporto Specialistico", come riportato nell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", positivamente accertato.
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, *<eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario>* il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Il Fornitore è obbligato a uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al “processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”. Nell’ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato nella tabella che segue:

<i>CODICE UNIVOCO UFFICIO</i>	<i>RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE</i>	<i>CODICE CIG</i>
<i>DCOD</i>	<i>81GXA9</i>	

7. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 2, definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e s.m.i., sono stabiliti in 30 (trenta) giorni dalla data ricevimento fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’INAIL della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. _____ intestato all’Impresa presso _____.
8. Si precisa che:
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a), b) e c) (per la parte Continuativa a canone) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. c) (per la parte a corpo/consumo) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e all’approvazione dei corrispondenti documenti recanti il “Rendiconto Risorse”, di cui al precedente art. 10 S “Pianificazione delle attività”, comma 6, di ciascuno dei mesi rientranti nel trimestre di riferimento.
9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a _____ Ufficio _____ e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) _____. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
10. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
11. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.

12. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
13. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario.
14. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 125, comma 7, del Codice e del D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
15. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
16. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
17. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
18. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
19. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, del Codice, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
20. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 19 S CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' art. 21 S. ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 21 S. risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 20 S OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 21 S NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*”) e delle istruzioni nel seguito fornite.

2. Il Fornitore/Responsabile dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono i servizi descritti all'art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione”:
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..) ; ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari.
5. Le categorie di interessati sono: es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc..
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
 - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

- al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive < *si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato o includa il trattamento di dati sensibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati giudiziari di cui all'articolo 10*>, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
 - i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - o la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - o una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.
9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
- Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

10. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art. ____ S e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;
11. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
12. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
13. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

14. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali relativamente ai servizi oggetto del presente contratto; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
15. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art. ____ S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
16. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
17. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
18. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
19. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

20. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
21. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
22. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
23. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
24. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.>

ART. 22 S – PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE

1. Ove non venga concordato con il Fornitore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e della Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

ARTICOLO 23 S FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 12 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 19 S [verificare riferimento](#)>. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

ART. 24 S. FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

La Committente

Il _____ <inserire carica>

F.to digitalmente

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del progetto e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2S - Durata

Articolo 3S - Modifica contrattuali;

Articolo 4S - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore;

Articolo 4S bis – NIS2 - Disposizioni in materia di cybersicurezza

Articolo 5S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 6S - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo 7S - Piano della Qualità;

Articolo 8S - Garanzie;

Articolo 9S - Subappalto

Articolo 10S - Pianificazione delle attività;

Articolo 11S -Produttività delle risorse impiegate;

Articolo 12S - Consegna dei prodotti

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi di conduzione applicativa per Inail – ed.3 – ID 2968

Allegato – Schema di contratto (Condizioni Speciali)

Articolo 13S - Monitoraggio

Articolo 14S - Verifica di conformità

Articolo 15S – Penali e premio di accelerazione

Articolo 16S – Corrispettivo

Articolo 17S – Revisione prezzi

Articolo 18S – Fatturazione e pagamento

Articolo 19S – Condizioni particolari di Risoluzione

Articolo 20S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 21S – Nomina responsabile trattamento dati personali

Articolo 22S – Pendenza di ricorso giurisdizionale

Articolo 23S – Foro esclusivo

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 4G - Obblighi di riservatezza

Articolo 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 10G – garanzia definitiva

Articolo 11G – Recesso

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G – Subappalto

Articolo 15 G- Foro esclusivo

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G - Risoluzione

Articolo 18 G - Codice di comportamento - piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <*inserire carica*>

(Firmato digitalmente)